

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2008, n. 18

Promozione degli acquisti pubblici ecologici e introduzione di aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche.

(GU n. 23 del 13-6-2009)

CAPO I

Principi, finalita' e strumenti

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Umbria n. 58 del
17 dicembre 2008)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

O g g e t t o

1. La Regione Umbria promuove l'introduzione di criteri di sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche, in attuazione del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente (art. 3, n. 6), nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile e dei principi di diritto comunitario e nazionale che disciplinano gli appalti pubblici, nonche' in ossequio al decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (Norme affinche' gli uffici pubblici e le societa' a prevalente capitale pubblico coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato nella misura non inferiore al trenta per cento del fabbisogno medesimo), e relative circolari esplicative.

CAPO I

Principi, finalita' e strumenti

Art. 2.

F i n a l i t a'

1. Le disposizioni della presente legge perseguono le seguenti finalita':

a) adozione della politica comunitaria del «Green public procurement» (Acquisti verdi della pubblica amministrazione) quale sistema di orientamento dei consumi pubblici verso beni e servizi ambientalmente preferibili, che comportino, altresì, un vantaggio economico per l'amministrazione pubblica, tenendo conto dei costi sostenuti lungo l'intero ciclo di utilizzo del prodotto o del servizio;

b) riduzione degli impatti ambientali dei prodotti e servizi utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;

c) riduzione del consumo di risorse naturali non rinnovabili, riduzione della produzione di rifiuti, incentivazione e utilizzo di

materiali recuperati o riciclati post-consumo;

d) promozione della diffusione di tecnologie e tecniche eco-compatibili, di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale e sistemi pubblici di etichettatura ecologica dei prodotti;

e) riduzione dei rischi ambientali mediante la progressiva limitazione, sostituzione o eliminazione dell'acquisto di prodotti tossici, pericolosi o di difficile smaltimento o comunque a significativo impatto ambientale;

f) promozione a livello regionale e locale di attivita' d'informazione e sensibilizzazione alla problematica degli acquisti ecologici, di modelli di consumo piu' responsabili nei confronti dell'ambiente da parte dei soggetti pubblici, delle imprese e dei cittadini.

2. Per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 1 la Regione adotta i provvedimenti di propria competenza e, in particolare, promuove iniziative e azioni nei confronti di altri soggetti pubblici e privati, anche mediante la stipula di apposite intese, accordi e convenzioni, organizza campagne promozionali, convegni e ogni altra iniziativa di carattere divulgativo al fine di favorire la conoscenza delle problematiche relative all'eco-compatibilita' della spesa pubblica.

CAPO I

Principi, finalita' e strumenti

Art. 3.

Ambito soggettivo di applicazione

1. Le norme della presente legge si applicano alla Regione, alle province, ai comuni con popolazione residente non inferiore a cinquemila abitanti, alle societa' a capitale prevalentemente pubblico da essi partecipati, ai concessionari di pubblici servizi, nonche' agli altri enti, istituti e aziende dipendenti o soggette alla vigilanza degli stessi, che operano nel territorio regionale.

CAPO I

Principi, finalita' e strumenti

Art. 4.

Piano d'azione per gli acquisti verdi

1. Ferma restando l'immediata operativita' delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 203/2003 del Ministro dell'ambiente e tutela del territorio e relative circolari esplicative, le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 approvano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Piano d'azione di durata triennale finalizzato alla definizione di un programma operativo per l'introduzione dei criteri ambientali nelle procedure d'acquisto di beni e servizi e volto a conseguire l'obiettivo di riconversione al termine del primo triennio di almeno il trenta per cento delle proprie forniture. I successivi Piani verificano l'esistenza delle condizioni per l'aumento di detta percentuale.

2. Nella definizione del Piano di cui al comma 1, le amministrazioni interessate tengono conto dei seguenti criteri generali:

a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;

b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti

rinnovabili;

- c) riduzione della produzione di rifiuti;
- d) riduzione delle emissioni inquinanti;
- e) riduzione dei rischi ambientali;
- f) produzione di rifiuti, non tossici, riutilizzabili o riciclabili.

3. Il Piano di cui al comma 1 indica gli obiettivi da raggiungere per la riconversione degli acquisti nelle seguenti categorie merceologiche:

- a) arredi;
- b) materiali da costruzione;
- c) manutenzione delle strade;
- d) gestione del verde pubblico;
- e) illuminazione e riscaldamento;
- f) elettronica;
- g) tessile;
- h) cancelleria;
- i) ristorazione;
- i) materiali per l'igiene;
- k) trasporti.

4. Le amministrazioni provvedono con cadenza annuale al monitoraggio circa lo stato di attuazione del Piano.

CAPO II

Introduzione dei criteri ambientali nei pubblici appalti

Art. 5.

Clausole ambientali nei bandi e nei capitolati pubblici

1. Nel rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di appalti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici inseriscono nei bandi di gara e nei capitolati d'onere per appalti pubblici di opere, forniture e servizi, specifiche prescrizioni per l'integrazione degli aspetti ambientali nelle procedure di gara, tenuto conto delle priorità, degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel Piano d'azione di cui all'art. 4.

CAPO II

Introduzione dei criteri ambientali nei pubblici appalti

Art. 6.

Capacità tecniche dei concorrenti e misure di gestione ambientale

1. Qualora la natura dell'appalto lo richieda, le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere, tra i requisiti necessari a comprovare la capacità tecnica dei concorrenti, le specifiche esperienze dell'impresa concorrente in campo ambientale e/o l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore applicherà durante la realizzazione dell'appalto.

2. Nei casi di cui al comma 1, le amministrazioni fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee e internazionali relative alla certificazione (EN ISO 14001). Le amministrazioni sono tenute a riconoscere e accettare i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri o ogni altro tipo di prova prodotta dai concorrenti idonea a dimostrare che le misure applicate assicurano analoghi livelli di protezione ambientale.

CAPO II

Introduzione dei criteri ambientali nei pubblici appalti

Art. 7.

Considerazioni ambientali

1. Negli appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, le amministrazioni appaltanti possono prevedere considerazioni ambientali tra i criteri di valutazione dell'offerta.

CAPO II

Introduzione dei criteri ambientali nei pubblici appalti

Art. 8.

Disposizioni finali

1. L'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge costituisce condizione preferenziale per accedere a finanziamenti o erogazioni di contributi regionali destinati ad interventi nei settori interessati dalla presente legge.

2. L'entita' dei finanziamenti e' commisurata al raggiungimento dell'obiettivo di riconversione di cui all'art. 4, comma 1.

3. Sono fatti salvi gli obblighi derivanti da bandi di gara e contratti rispettivamente indetti e stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge.

CAPO II

Introduzione dei criteri ambientali nei pubblici appalti

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'art. 2, comma 2 e' autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 20.000,00 euro con imputazione all'unita' previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2009 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile» (cap. 5834 n. i.).

2. Al finanziamento degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento esistente nella unita' previsionale di base 05.1.007 del bilancio di previsione 2009 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile» (cap. 5010).

3. Per gli anni successivi l'entita' della spesa di cui al comma 1 e' determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilita'.

4. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilita', e' autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 9 dicembre 2008

LORENZETTI